Comune di Agropoli

Provincia di Salerno

Ufficio Tecnico Comunale

Servizio Autorizzazioni Paesaggistiche

P.zza della Repubblica, 3 - 84043 Agropoli (SA)
C.F. 90021060653 - P.IVA 04630010652

☎ 0974/827434
p.e.c.: urbanistica@pec.comune.agropoli.sa.it
Sito web: www.comune.agropoli.sa.it

Prot. gen. n. **28777** del **03/09/2025**

Pratica Paesagg. N. 43/2025

Prot. n. 35832 del 09/11/2024



AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA – N. 61/2025

(ex. art. 10 del D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 e art. 146 del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 sostituito dal D.Lgs. 24/03/2006 n.157 art.16, come sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 63 del 2008, ai sensi dell'art. 49 comma 2 della L. R. N. 16 del 22 dicembre 2004 " Norme sul governo del territorio" come modificata, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania - Supplemento al Numero 65 del 28 Dicembre 2004)

Il Responsabile dell'Attività di Tutela Paesaggistica

Richiamati:

- Il decreto Sindacale prot. n. 3847 del 03/02/2025, con il quale è stato nominato l'ing. **Agostino Sica**, responsabile dell'Area 5 – Governo del territorio, Pianificazione Territoriale, Patrimonio e Datore di Lavoro;
- la determina n. 421 del 10/03/2025, con la quale l'ing. **Giovanni Donnantuoni**, è stato nominato responsabile del procedimento in materia di autorizzazioni paesaggistiche ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s. m. i.;

Vista l'istanza di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146, comma 3, del D.Lgs 42/2004 e s.m.i., per lavori di "**manutenzione ordinaria straordinaria e ristrutturazione, presso un fabbricato**", sito in via Moio del Comune di Agropoli (SA), in catasto al foglio 22, p.lle n.ri 464, sub 5 e 503 sub 2, in atti **prot. n. 35832 del 09/11/2024**, presentata dalla sig.ra **Lombardo Anna**, nata a Torre del Greco (NA) il 31/01/1966 ed ivi residente in via Colamarino,9;
Viste le integrazioni del **09/11/2024, prot. n. 35832**, del **30/06/2025, prot. n. 21393**, del **01/07/2025, prot. n.ri 21687 e 21688;**

Dato atto che il sottoscritto, non versa in condizioni di incompatibilità o conflitto di interessi rispetto all'adozione del presente atto e di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione al procedimento amministrativo *de quo* ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, con riferimento alla vigente normativa, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;

Considerato che l'area d'intervento è sottoposta alle disposizioni contenute nelle parti terza e quarta del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, approvato con D. Lgs 42/2004 e s.m.i., in quanto ricade in area:

- dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29/06/1939 n. 1497, giusto D.M. 12 agosto 1967, ora art. 136, comma 1, lett. "C" e "D" del D. Lgs. N. 42/2004 e s.m.i.;
- tutelata per legge ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera f), poiché ricompresa nel perimetro del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Zona art. 8: zona "D" - di Promozione economica e sociale;

Considerato che l'intervento ricade nella fattispecie prevista dalla **lett. B. 4** dell'allegato **B** del **D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31**;

Dato atto che sono stati effettuati gli accertamenti circa la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico, ed acquisito il parere del Responsabile del settore urbanistica circa la conformità urbanistica ed edilizia;

Vista ed esaminata: la relazione paesaggistica semplificata redatta in conformità dell'all. D di cui all'art.8 comma 1 D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31;

Visto che la ***Commissione Locale per il Paesaggio*** ha espresso **parere favorevole per quanto di competenza, reso con decisione n. 2, espresso nella seduta del 01/07/2025, verbale n. 8;**

Considerato:

- che è stato effettuato l'accertamento di conformità, valutata la compatibilità e la congruità dell'intervento proposto con la normativa di tutela paesaggistica ed è stato, altresì, comunicato all'interessato l'avvio del procedimento;

- che con nota prot. **n. 24217 del 18/07/2025,** la documentazione progettuale, accompagnata dalla relazione illustrativa di cui al comma 7 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, è stata trasmessa in pari data, a mezzo PEC, alla Soprintendenza di Salerno ed Avellino al fine di acquisire il parere previsto dal comma 8 dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004;
- che con la nota di cui al punto precedente si è data anche comunicazione all'interessata dell'inizio del procedimento amministrativo, ai sensi e per gli effetti della L. 241/1990 e s.m.i.;
- che con nota del **26/08/2025, prot. n. 27761,** la ditta richiedente ha prodotto formale richiesta a questo Ufficio di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, atteso che la Soprintendenza nei termini normativi non ha adottato il proprio parere obbligatorio e vincolante;

Accertato:
- che alla data odierna **(03/09/2025)** l'Organo Ministeriale non ha adottato il proprio parere obbligatorio e vincolante, favorendo il silenzio assenso;
- che sono effettivamente decorsi abbondantemente i termini di cui all'art. 11, comma 5, del D.P.R. 31/2017;

Considerato che ai sensi dell'art. 11, comma 9 del D.P.R. 31/2017, la mancata espressione del parere vincolante del Soprintendente nei termini previsti comporta la formazione del silenzio assenso, ai sensi dell'art. 17 bis della L. 241/90 e ss.mm.ii e l'amministrazione procedente provvede al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;

Ritenuto che il parere favorevole della Commissione Locale per il Paesaggio, la conformità alla normativa di tutela paesaggistica e la compatibilità sia con i valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo presente nella zona sia con i criteri di gestione dell'area, possano costituire motivi sufficienti per il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica, stante il silenzio assenso.

Visto che la ditta ha provveduto al versamento della somma di **euro 130,00**, a titolo di diritti di segreteria, con bonifico bancario del 25/08/2025, intestato al Comune di Agropoli (SA) - servizio tesoreria;

Considerato che le funzioni subdelegate dalla Regione Campania, in materia di Beni Ambientali, sono esercitate in conformità alle direttive approvate con la Legge Regionale n. 10 del 23/02/1982, come modificata dalla L. R. N. 16 del 22 dicembre 2004;

Vista la seguente normativa:
- il D.P.R n. 31/2017;
- la L. R. N. 16 del 22 dicembre 2004 " Norme sul governo del territorio", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania - Supplemento al Numero 65 del 28 Dicembre 2004;
- la Legge Regionale n. 54/1980 e la Legge Regionale n. 65/1981 che ha subdelegato ai Comuni le funzioni amministrative esercitate dalla Regione per la protezione delle bellezze naturali di cui alla Legge n. 1497/1939;
- la Legge n.ro 394 del 06/12/1991 "Legge quadro sulle aree protette".
- IL Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 *Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 (G.U. n. 45 del 24 febbraio 2004, s.o. n. 28);*
- Decreto del presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2005 *Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (G.U. n. 25 del 31 gennaio 2006).*

RILASCIA

L'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA, ai sensi degli art. 10 del D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 e art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio ed ai sensi dell'art. 49 comma 2 della L. R. N. 16 del 22 dicembre 2004 " Norme sul governo del territorio" come modificata, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania - Supplemento al Numero 65 del 28 Dicembre 2004, a favore della sig.ra **Lombardo Anna**, nata a Torre del Greco (NA) il 31/01/1966 ed ivi residente in via Colamarino,9, riferita all'istanza in atti **prot. n. 35832 del 09/11/2024 e successive integrazioni,** per lavori di "**manutenzione ordinaria straordinaria e ristrutturazione, presso un fabbricato**", sito in via Moio del Comune di Agropoli (SA), in catasto al foglio 22, p.lle n.ri 464, sub 5 e 503 sub 2, in quanto l'intervento è compatibile con i valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo e con i relativi criteri di gestione, ed in conformità al parere favorevole espresso dalla Commissione Locale per il Paesaggio, con **decisione n. 2, verbale n. 8 del 01/07/2025.**

AVVISA

1. che il presente provvedimento è limitato esclusivamente alla autorizzazione paesaggistica dell'intervento in progetto di cui all'istanza, **prot. n. 35832 del 09/11/2024 e successive integrazioni,** ai sensi del D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 e del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42, ritenuto compatibile con i valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo e con i criteri di gestione, sono fatte salve le prescrizioni urbanistiche della zona e del Codice Civile, nonché i diritti di terzi oltreché l'ottenimento di eventuali ulteriori pareri/nulla osta rilasciati da Enti sovracomunali, propedeutici per la realizzazione dell'intervento e previsti dalla normativa vigente in materia;

2. In ottemperanza all'art. 159 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, agli interessati:

   2.1 che il presente provvedimento, è pubblicato all'Albo pretorio comunale per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi;

   2.2 La presente autorizzazione, è inoltrata ai sensi dell'art. 146 comma 11 del Codice dei beni culturali e del paesaggio come modificato dall'articolo 4, comma 16, legge n. 106 del 2011, al Ministero della Cultura – Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino, alla Giunta Regionale della Campania, Area Generale di Coordinamento, Governo del Territorio, Beni Ambientali e Paesaggistici ed all'Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano ed Alburni;

   2.3 Che il presente provvedimento è rilasciato sulla base del presupposto che le dichiarazioni, i grafici e le rappresentazioni dello stato dei luoghi proposte dal professionista incaricato e dal richiedente corrispondano al vero in caso contrario è da ritenersi nullo e di nessuno effetto;

2.4 La presente autorizzazione è impugnabile ai sensi dell'146 comma 12 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 come modificata dalla Legge 21 luglio 2000 n. 205 ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 gennaio 1972, n. 13, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione, dalle associazioni ambientaliste portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Il ricorso è deciso anche se, dopo la sua proposizione, in altre parole in grado di appello, il ricorrente dichiari di rinunciare o di non avervi più interesse. Le sentenze e le ordinanze del tribunale amministrativo regionale possono essere appellate da chi sia legittimato a ricorrere avverso l'autorizzazione paesaggistica, anche se non abbia proposto il ricorso di primo grado.

2.5 Che ai sensi dell'art. 146 comma 4 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, l'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. **L'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni**, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato. (comma modificato dall'art. 4, comma 16, legge n. 106 del 2011, poi dall'art. 39, comma 1, lettera b), legge n. 98 del 2013, poi dall'art. 3-quater, comma 1, legge n. 112 del 2013, poi modificato dall'art. 12, comma 1, lettera a), legge n. 106 del 2014).

Dalla Residenza Municipale, li 03/09/2025

-Allegati: progetto.

Il RUP
Ing. Giovanni Donnanfuoni

IL RESPONSABILE
ATTIVITÀ DI TUTELA PAESAGGISTICA
Ing. Agostino Sica

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO ONLINE
DEL PORTALE: http:// www.comune.agropoli.sa..it
Ai sensi dell'art. 36 c.5 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 come modificato dall'articolo 2, comma 5, Legge 26 febbraio 2010, n. 25

***

AVVISO DI INIZIO AFFISSIONE
(periodo 15 giorni)

n. reg. 2830 / **2025** del 04/09/2025

REFERTO DI NOTIFICA

Il sottoscritto attesta di aver notificato il presente provvedimento al Sig. RR LOMBARDO ANNA

_____ per averne piena e legale conoscenza a tutti gli effetti di legge, consegnandone altro originale in mano di

ING. SIMONE MARCIANO ;

Agropoli, li 04/09/2025

IL NOTIFICATORE

CITTÀ DI AGROPOLI (SA)

.....

(timbro e firma)